ATTO FITOIATRICO

di Platanus spp. in area di contenimento da Ceratocystis platani

NOTE OPERATIVE

L'Atto Fitoiatrico, la cui responsabilità è in capo al dottore agronomo e dottore forestale che lo sottoscrive con firma e timbro, si compone dal punto di vista procedurale delle seguenti fasi:

- fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati);
- fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali);
- > fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato);
- fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato);
- ➤ fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante¹.

ESTRATTO DAL D.D.S. 16 OTTOBRE 2018 - N. 14830

La lotta al "cancro colorato" è obbligatoria. In Lombardia gli accertamenti per verificare la presenza del "cancro colorato del platano" sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) su iniziativa propria (monitoraggio) o a seguito di segnalazioni o specifiche richieste da parte dei proprietari delle piante (Enti pubblici, Enti privati o privati cittadini).

Regione Lombardia con proprio atto suddivide il territorio regionale in tre tipologie di zone:

- **zone indenni**: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
- **zone focolaio:** aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l'eradicazione;
- zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l'eradicazione;

ZONE DI CONTENIMENTO

Poiché in queste zone si presume non essere più tecnicamente possibile eradicare la malattia, non vige l'obbligo di procedere all'eliminazione delle piante infette.

Ogni intervento (potature, scavi, abbattimenti, ecc.) deve comunque essere preventivamente comunicato al SFR da parte dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni contrarie da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

Luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta dovranno sempre essere notificati al SFR.

-

¹ Circolare CONAF n.37/2011

I materiali di risulta derivanti dagli interventi effettuati su piante di platano all'interno della zona di contenimento dovranno essere smaltiti nelle medesime zone, salvo specifica deroga da parte del SFR.

Tuttavia, al fine di evitare il rischio di ulteriore espansione del "cancro colorato" tutte le operazioni da effettuarsi sia sull'apparato aereo sia su quello radicale, dovranno essere condotte adottando in ogni caso le procedure descritte in presenza di C. fimbriata (vedi punto 3.2.1. del D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14830).

In caso di comprovata assenza di "cancro colorato" il materiale di risulta potrà essere smaltito senza adottare le procedure indicate in caso di presenza della malattia. Per quanto riguarda il taglio e lo smaltimento del legname infetto, nonché del materiale di risulta (compreso quello derivante dalle operazioni di potatura) vale quanto descritto nei punti 3.2.2. e 3.2.3 del suddetto D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14830.

Nelle zone di contenimento la ripiantumazione di piante di platano sensibili a C. fimbriata negli stessi siti ove sono state estirpate piante riconosciute infette è consigliata solo dopo 24 mesi dalla completa rimozione della ceppaia. Viceversa, è consigliata la piantumazione immediata di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato".

SUPPORTO TECNICO DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

È data facoltà ai proprietari delle piante di richiedere un sopralluogo a titolo oneroso a un Dottore agronomo o a un Dottore forestale riconosciuto idoneo dal SFR, per valutare la presenza o l'assenza della malattia sulle piante oggetto di intervento. Tale supporto tecnico è limitato alle sole zone di contenimento della malattia.

MODALITÀ OPERATIVE

I soli soggetti che hanno svolto specifica formazione e sono riconosciuti idonei dal SFR provvedono a:

- ricevere l'incarico di sopralluogo;
- eseguire il sopralluogo;
- georeferenziare le piante oggetto del controllo (sistema WGS84);
- inviare campioni al laboratorio del SFR, che eseguirà le analisi a titolo gratuito, nel caso in cui sussistano dubbi sulla possibile presenza di infezioni fungine riconducibili al cancro colorato;
- redigere l'atto fitoiatrico (vedi modulo predisposto da FODAF);
- > predisporre la documentazione necessaria allo smaltimento nel caso in cui la pianta venga riconosciuta infetta;
- > comunicare al SFR, con un anticipo di almeno 72 ore lavorative, il luogo la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di taglio delle piante;
- ➤ la comunicazione dell'avvio lavori deve essere fatta tramite PEC agli indirizzi:
- agricoltura@pec.regione.lombardia.it, fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;
- inviare, agli indirizzi citati al punto precedente, l'atto fitoiatrico e la documentazione relativa all'eventuale smaltimento di piante infette al SFR entro 5 gg lavorativi dalla chiusura della procedura, ovvero dalla data della documentazione comprovante l'avvenuto abbattimento e/o smaltimento;
- inviare report quadrimestrali al SFR, redatti su apposito modello che verrà successivamente comunicato dal SFR, comprovante tutta la tracciabilità delle operazioni svolte.

RICHIESTE DI SOPRALLUOGO E NOTIFICHE DI INIZIO ATTIVITÀ

Tutta la documentazione deve e pervenire all'indirizzo:

fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it

e per conoscenza anche a

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Tali notifiche devono riportare nominativo, indirizzo, mail, recapito telefonico del referente.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni relative all'applicazione del presente decreto potranno essere richieste da parte di cittadini, amministrazioni pubbliche, operatori professionali e agronomi, al seguente recapito di posta elettronica: infofito@ersaf.lombardia.it

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni contenute nella D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14830 e nel d.m. 29.02.2012 saranno soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 54, comma 23 del D.lgs. 214/2005 e successive modifiche.

Documentazione di riferimento:

- D.m. 29.02.2012
- D.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830
- Circolare Conaf 37/2011